

In Gazzetta le Linee Guida per le rinnovabili. Risputa la DIA

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 2010 10:30 NEWS - DA NON PERDERE

Criteria nazionali unitari per i nuovi impianti, comunicazione d'inizio attività per impianti in edilizia libera. DIA o SCIA per i piccoli impianti?

Dopo oltre due mesi dall'approvazione in Conferenza Unificata fanno la loro apparizione sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Avranno 90 giorni le Regioni per adeguarsi alle **Linee Guida amministrative**. Si tratta del tanto atteso provvedimento, predisposto dal *Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali*, che giovedì 8 luglio è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni-Enti Locali insieme al **terzo Conto energia fotovoltaico (leggi)**.

Le Linee Guida nazionali riguardano l'**Autorizzazione Unica** per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L'obiettivo è definire **modalità e criteri unitari sul territorio nazionale** per assicurare uno sviluppo ordinato delle infrastrutture energetiche. A fine giugno **Piemonte e Umbria** hanno anticipato alcune indicazioni delle linee Guida sottraendo ai nuovi impianti fotovoltaici fette di territorio considerato di pregio. Ma le due Regioni avevano giocato "d'azzardo" perché mancava ancora una normativa nazionale a cui adeguarsi.



Tutela dei professionisti e dei cittadini

"Con le Linee Guida approvate dalla Conferenza Unificata vengono **fornite regole certe** che favoriscono gli investimenti e consentono di coniugare le esigenze di crescita e il rispetto dell'ambiente e del paesaggio" afferma il sottosegretario allo Sviluppo Stefano Saglia, ma soprattutto consentono a tecnici e professionisti di avere un **indicazione chiara delle tipologie d'impianto, fonte per fonte, che possono accedere a DIA e ad attività di edilizia libera**. Si tratta, come chiarisce una nota del ministero dello Sviluppo di regole per **la trasparenza amministrativa** dell'iter di autorizzazione, individuando i contenuti delle istanze, le modalità di avvio e svolgimento del **procedimento unico di autorizzazione**.

Tutela del territorio

Le linee guida avranno l'ulteriore funzione di determinare i criteri e le modalità di **inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio**, con particolare riguardo agli impianti eolici (per cui è stato sviluppato un allegato ad hoc). Nelle intenzioni delle regioni e del Governo occorre puntare verso un giusto mix tra esigenze di sviluppo del settore e tutela del territorio: **eventuali aree non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili possono essere individuate dalle Regioni esclusivamente nell'ambito dei provvedimenti con cui esse fissano gli strumenti e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili**. In sostanza, le regioni non potranno acriticamente sottrarre aree di territorio agli impianti per le fonti di energia rinnovabile in assenza di un quadro d'interventi atti a conseguire gli obiettivi imposti dalla UE e dal **Piano nazionale sulle rinnovabili**.

Autorizzazione e comunicazione uniche

Vi sarà un sistema di **autorizzazione unica** rilasciata dalle Regioni per la costruzione, l'esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di maggiore importanza. Ma anche un sistema di **comunicazione unica**, da inviare on-line al Comune competente (insieme alla documentazione) per gli impianti considerati opere di edilizia libera di maggiore rilevanza; e infine un **terzo sistema facilitato, basato esclusivamente sulla Dia** (ora SCIA), per gli impianti domestici più piccoli.

Via per gli impianti sopra 1 MW

Assicurare uno sviluppo ordinato delle infrastrutture energetiche, definendo modalità e criteri unitari su tutto il territorio nazionale: è questo l'obiettivo delle Linee Guida predisposte dal ministero dello Sviluppo economico di concerto con i ministeri dell'Ambiente e per i Beni e le Attività culturali. Entrando nello specifico, è prevista la verifica di assoggettabilità alla **Valutazione d'impatto ambientale (Via)** per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza nominale complessiva **superiore a 1 MW**.

Dia per i piccoli impianti

Secondo Nella legge viene indicato che sarà sufficiente la **denuncia di inizio attività (Dia ora SCIA)** per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, con superficie dei pannelli non superiore a quella del tetto. Basterà la Dia /SCIA anche per i mini impianti con capacità di generazione inferiore a 20 kW e per gli impianti elettrici di cogenerazione a biomasse, con capacità massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) e a 3.000 kWt. La sola Dia/SCIA è prevista anche per gli impianti a biomasse, aventi capacità di generazione al di sotto dei 200 kW, e per gli impianti eolici con capacità inferiore a 60 kW e le torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento, con fase di rilevazione superiore ai tre anni. Sarà infine sufficiente la denuncia di inizio attività per gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, con capacità di generazione inferiore a 100 kW.

DIA O SCIA??

Il testo licenziato dalla Conferenza Unificata non ha tenuto però conto degli aggiornamenti normativi introdotti con la manovra finanziaria (legge 122 art. 49). La Segnalazione Certificata d'inizio attività sostituisce la DIA (Denuncia d'inizio attività) ma la Scia non è perfettamente sovrapponibile alla DIA. Come una recente nota interpretativa di Calderoli ha indicato la SCIA **riguarda tutti gli interventi finora soggetti**

alla “dichiarazione di inizio attività” (Dia), anche nel caso dell'edilizia, e cioè **manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro, ristrutturazione edilizia “leggera”**. La Scia **non si applica invece agli interventi più rilevanti** – soggetti al permesso di costruire e alla Super-Dia – e cioè ristrutturazioni “pesanti”, ampliamenti e nuove costruzioni e presumibilmente nuovi impianti. Dunque, la nota chiarisce che l'ambito di applicazione del nuovo istituto è quello della Dia e non può estendersi agli ambiti propri degli altri titoli abilitativi: avviare nuove costruzioni solo sulla base della Scia, per esempio, non è possibile.

Vincoli

Nel caso poi di preesistenti vincoli paesaggistici, ambientali e culturali, vale quanto è già previsto per la Dia, e cioè la **possibilità di acquisire in via preventiva il parere della Soprintendenza** e poi presentare al comune la segnalazione certificata di inizio attività.

[Succ. >](#)

Articoli correlati:

21/09/2010 - [IEFE: le rinnovabili attirano più investimenti](#)

20/09/2010 - [AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, IN ARRIVO SEMPLIFICAZIONI IN SARDEGNA](#)

17/09/2010 - [Vendola: sulle regole per le rinnovabili mancano gli interlocutori](#)

15/09/2010 - [La burocrazia italiana penalizza le rinnovabili](#)

14/09/2010 - [Marche: più di 2 milioni di euro per impianti di energie rinnovabili](#)

13/09/2010 - [Edilizia "libera", decolla la comunicazione di inizio lavori](#)
